

# Statuto ANAP vigente

# Modifiche statutarie Assemblea Straordinaria ANAP 27 ottobre 2017

## ART. 1)

1. E' costituita l'Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali, in seguito denominata A.N.A.P., con sede sociale in Milano alla Via Val D'Intelvi n. 3. La sede sociale può essere trasferita a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

## ART. 1)

1. E' costituita l'Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali, in seguito denominata A.N.A.P., con sede sociale in Milano **in Via Alberto Mario n. 8**. La sede sociale può essere trasferita a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

## ART. 2)

e) favorire e promuovere l'aggiornamento professionale continuo e costante dei Tecnici Audioprotesisti nonché la formazione degli operatori del settore;

## ART. 2)

e) favorire e promuovere l'aggiornamento professionale continuo e costante dei Tecnici Audioprotesisti nonché la formazione degli operatori del settore **anche mediante attività ECM (Educazione Continua in Medicina);**

aggiunta

## ART. 2)

**f) L'A.N.A.P., inoltre, elabora le cosiddette "Linee Guida" di cui all'art. 5 L. 8 marzo 2017. N. 24, essendo Associazione Tecnico Scientifica dotata dei caratteri di indipendenza e rappresentatività di cui alla norma stessa, il tutto tramite il Comitato istituito ai sensi degli artt. 23 ss. che seguono del presente Statuto e, a tal fine, provvederà alla sua iscrizione presso l'elenco istituito e regolamentato ai sensi del D.M. 2 agosto 2017.**

aggiunta

## ART. 3)

**6. Presso l'Associazione è istituito, altresì, un elenco speciale di "studenti". Sono considerati "studenti" gli iscritti ad un corso di studi legalmente riconosciuto e finalizzato al conseguimento di un titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di Tecnico Audioprotesista. L'elenco speciale è istituito al fine esclusivo di consentire agli "studenti", che non possiedono i requisiti per l'iscrizione all'Associazione, di avvicinarsi alle attività formative della stessa e sensibilizzarsi sulle problematiche riguardanti l'esercizio della professione di Tecnico Audioprotesista. Gli "studenti", a differenza dei "soci", non sono considerati iscritti all'Associazione, non hanno lo status di "socio", non hanno diritto di voto, non sono eleggibili a cariche sociali (assenza di diritto di voto attivo e passivo) e non partecipano alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie. Essi non concorrono inoltre alla determinazione del numero degli iscritti utile ai fini del riconoscimento ministeriale di rappresentatività dell'Associazione. Per appartenere all'elenco speciale, lo Studente deve avanzare domanda su apposito modulo. Istruita la domanda, il**

aggiunta (segue)

**Consiglio Direttivo valuta inappellabilmente sull'ammissione all'elenco speciale. Gli Studenti sono tenuti a versare direttamente all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, una quota annua che verrà di anno in anno stabilita dal Consiglio Direttivo al fine di garantire loro esclusivamente: la partecipazione alla vita associativa con esclusione di quanto indicato dal presente comma e riservato ai "soci", la ricezione della rivista dell'associazione e l'aggiornamento scientifico e tecnologico nonché normativo e professionale anche mediante specifiche attività formative. In presenza di perdita dei requisiti o di gravi fatti incompatibili con le finalità dell'Associazione, il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare l'esclusione dello Studente dall'elenco. Al conseguimento del titolo abilitante la qualità di "studente" decade automaticamente.**

**ART. 7)**

1. Sono Organi dell'A.N.A.P.:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) i Vice Presidenti, di cui uno Vicario;
- d) l'Ufficio di Presidenza;
- e) il Consiglio Direttivo;
- f) il Segretario Generale;
- g) il Collegio dei Proviviri;
- h) il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;

**ART. 7)**

1. Sono Organi dell'A.N.A.P.:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) i Vice Presidenti, di cui uno Vicario;
- d) l'Ufficio di Presidenza;
- e) il Consiglio Direttivo;
- f) il Segretario Generale;
- g) il Collegio dei Proviviri;
- h) il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;
- i) **il Comitato Indipendente per l'elaborazione delle Linee Guida di cui alla L. 8 marzo 2017 n. 24.**

**ART. 11)**

2. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:

- a) le modifiche del presente Statuto;
- b) lo scioglimento dell'A.N.A.P.;
- c) la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
- d) su ogni altro argomento di particolare importanza che gli organi riterranno di sottoporre ad essa.

**ART. 11)**

2. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:

- a) le modifiche del presente Statuto;
- b) lo scioglimento dell'A.N.A.P.;
- c) la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
- d) su ogni altro argomento di particolare importanza che gli organi riterranno di sottoporre ad essa;
- e) **in composizione integrata ai sensi dell'art. 23 che segue, la nomina del Comitato (come in seguito definito).**

aggiunta

**ART. 23)**

**Comitato Nazionale Indipendente per l'elaborazione delle Linee Guida**

1. **E' istituito, presso A.N.A.P., il "Comitato Nazionale Indipendente per l'elaborazione delle Linee Guida" (da ora anche il "Comitato") ai sensi dell'art. 5 L. 8 marzo 2017, n. 24 (da ora anche la "Legge"). Il Comitato, al pari di A.N.A.P., non svolge, né direttamente né indirettamente, né ha tra i suoi fini, attività sindacali ed imprenditoriali. Il Comitato non ha, al pari di A.N.A.P., finalità di lucro;**
2. **Sede del Comitato – Il Comitato avrà sede principale in Milano, Via Alberto Mario, 8. Il Comitato avrà, inoltre, sezioni o**

rappresentanze in almeno dodici regioni italiane presso i Comitati di Coordinamento Territoriali di ANAP.

3. Scopo del Comitato –

Il Comitato ha, come scopo principale, quello di elaborare ed aggiornare periodicamente le Linee Guida contenenti le raccomandazioni alle quali gli Audioprotesisti dovranno attenersi nell'esecuzione delle loro prestazioni sanitarie;

4. Nomina e Composizione del Comitato –

Il Comitato, composto da un minimo di 12 ad un massimo di 15 membri, è nominato dall'Assemblea Straordinaria

In particolare, con cadenza triennale, verrà convocata l'Assemblea straordinaria avente, come unico punto all'ordine del giorno, la nomina del Comitato.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato, con le modalità di cui all'art. 9, indicando un termine, non inferiore a quindici giorni prima dell'assemblea, per la presentazione di liste di candidati, da depositarsi presso la sede di A.N.A.P..

Le liste dovranno essere composte da un minimo di dodici ad un massimo di quindici nominativi di Audioprotesisti, e dovranno contenere anche i *curricula* dei candidati, nonché dichiarazione degli stessi di essere autonomi ed indipendenti da A.N.A.P. di non svolgere attività imprenditoriali che possano comportare conflitto di interessi con il Comitato e di non avere in passato riportato condanne penali passate in giudicato per reati dolosi commessi nell'esercizio della propria attività professionale. Le liste potranno contenere solo nominativi di soggetti che sono soci di A.N.A.P. Nelle liste dovrà altresì essere individuare il nome del candidato Presidente, del candidato Vice Presidente, del candidato Segretario e del candidato Tesoriere.

L'assemblea straordinaria per la nomina del Comitato si svolgerà con le regole e secondo le procedure di cui all'art. 9 che precede.

Le votazioni, che verranno adottate con i *quorum* deliberativi di cui al richiamato art. 9, si svolgeranno a scrutinio segreto. Ciascun votante potrà votare una sola lista.

Nessuno dei membri del Comitato percepirà alcun emolumento per la carica, che è espressamente previsto che non sia retribuita.

Il Comitato resta in carica tre anni a far tempo dalla sua nomina.

5. Finanziamento del Comitato –

Al fine di garantire al Comitato la massima indipendenza scientifica così come previsto dalla Legge e di dare al Comitato stesso l'effettiva possibilità di adempiere al suo mandato in autonomia ed indipendenza, il Comitato avrà a disposizione, per lo svolgimento delle proprie attività, un budget annuale pari al 3% dei proventi ordinari derivanti dal pagamento delle quote associative di ANAP. Al Comitato potranno essere destinati specifici contributi, provenienti da qualsiasi soggetto privato o pubblico.

La gestione del budget del Comitato è affidata

aggiunta (segue)

aggiunta (segue)

all'ufficio di Tesoreria del Comitato stesso, nominato con le modalità di cui infra.

Al termine di ogni anno solare, il Comitato pubblica sulla sezione del sito Web di A.N.A.P. che sarà al Comitato stesso dedicata, un rendiconto finanziario relativo alle attività svolte nel periodo di riferimento.

**6. Attività del Comitato –**

Il Comitato, alla sua prima riunione, da tenersi non oltre il trentesimo giorno successivo alla deliberazione dell'assemblea triennale che ha eletto il Comitato stesso approva, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il regolamento dei lavori.

Il Comitato si riunisce con la frequenza indicata dal suo Presidente e, comunque, almeno due volte l'anno.

Resta inteso che, al suo interno, il Comitato istituirà un Consiglio Scientifico, composto da tre membri, per la verifica ed il controllo delle attività svolte, i cui lavori verranno pubblicati sul Sito Web del Comitato di cui al successivo comma 7. Tale Consiglio provvederà, in autonomia, a redigere e pubblicare un resoconto periodico in merito alla qualità delle attività svolte dal Comitato e della sua produzione tecnico-scientifica. Le attività di controllo di detto Consiglio verranno effettuate secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrica validati dalla comunità scientifica internazionale

**7. Sito Web del Comitato –**

All'interno del sito Web di A.N.A.P. verrà previsto uno spazio dedicato al Comitato, all'interno del quale verranno, quanto meno, pubblicati:

- (i) i nomi, i curriculum e le dichiarazioni di indipendenza ed autonomia dei membri del Comitato;
- (ii) i rendiconti finanziari di cui al comma 5 che precede;
- (iii) le Linee Guida vigenti e quelle elaborate nelle annate precedenti;
- (iv) i materiali scientifici elaborati dal Comitato ed ogni altro materiale scientifico;
- (v) nel periodo di rinnovo della composizione del Comitato, la convocazione assembleare e le liste di candidati depositate.

**ART. 24)**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo, predisposto dal Segretario Generale, viene trasmesso in prima istanza al Collegio dei Revisori dei Conti, per la relazione prevista dal precedente art. 19 e quindi al Consiglio Direttivo.

Successivamente il Consiglio sottoporrà all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio corredato dalla propria relazione e da quella dei Revisori dei Conti.

**ART. 25) [cambio numerazione]**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo, predisposto dal Segretario Generale, viene trasmesso in prima istanza al Collegio dei Revisori dei Conti, per la relazione prevista dal precedente art. 19 e quindi al Consiglio Direttivo.

Successivamente il Consiglio sottoporrà all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio corredato dalla propria relazione e da quella dei Revisori dei Conti.

**ART. 25)**

Per lo scioglimento dell'Associazione si richiede

**ART. 26) [cambio numerazione]**

Per lo scioglimento dell'Associazione si richiede

la specifica deliberazione dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria con il parere favorevole di almeno due terzi dei presenti.

L'Assemblea deciderà, inoltre, sulla destinazione del patrimonio dell'Associazione, che dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

la specifica deliberazione dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria con il parere favorevole di almeno due terzi dei presenti.

L'Assemblea deciderà, inoltre, sulla destinazione del patrimonio dell'Associazione, che dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**ART. 26)**

Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad emanare le disposizioni regolamentari necessarie per l'applicazione del presente Statuto, di cui con solerzia ragguglia i soci.

**ART. 27) [cambio numerazione]**

Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad emanare le disposizioni regolamentari necessarie per l'applicazione del presente Statuto, di cui con solerzia ragguglia i soci.

**ART. 27)**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

**ART. 28) [cambio numerazione]**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.